

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 1948

(8ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

«Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-1948» (*quindicesimo provvedimento*) (N. 118) Pag. 25

«Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-1948» (*sedicesimo provvedimento*) (N. 119) 25

«Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-1948» (*diciassettesimo provvedimento*) (N. 120) 26

(Seguito della discussione e approvazione)

«Norme relative all'imposta di negoziazione» (N. 97). — *Oratori*: Vanoni *Ministro delle finanze*, Valmarana, Fortunati, Braccesi, Presidente, Zotta, Perini, Ruggeri 23

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cerruti, De Gasperis, Fortunati, Li Causi, Ottani, Paratore, Perini, Reale, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Valmarana, Zanardi e Zotta.

È presente anche il Ministro delle finanze Vanoni.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme relative all'imposta di negoziazione ». (N. 97).

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiarisce i motivi che hanno determinato la presentazione del disegno di legge: esso è diretto a sollecitare i procedimenti di accertamento della valutazione dei titoli soggetti all'imposta di negoziazione. Tale accertamento secondo quanto dispone il decreto legislativo 5 settembre 1947 non si è potuto finora effettuare per due motivi: innanzi tutto, perchè gli enti indicati dalla legge ad avere una rappresentanza nelle Commissioni non hanno ancora avuto il riconoscimento giuridico; in secondo luogo, perchè altri enti già esistenti sono rimasti incerti sulle designazioni. Il Ministero ha fatto gli opportuni solleciti senza risultato.

VALMARANA. Chiede al Ministro se è possibile avere un elenco delle aziende, da cui risulti la somma dei capitali soggetti all'imposta di negoziazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ritiene possibile la compilazione di tale elenco, ma qualora si richiedesse, bisognerebbe specificare le aziende, sulle quali il Ministero potrebbe, poi, chiedere informazioni.

FORTUNATI. Critica la mancata applicazione del decreto legislativo 5 settembre 1947 e si chiede come mai non siano state nominate le Commissioni previste dalla legge stessa. Chiede al Ministro se sia previsto il ricorso a terzi, come avviene nella finanza locale. Si dichiara scettico circa il ricorso del Fisco alla Commissione provinciale delle imposte dirette.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Precisa che il ricorso a terzi non è previsto dalle leggi fiscali e nemmeno, nella finanza locale. Il Fisco può facilmente ricorrere alle Commissioni provinciali, le quali hanno anche la facoltà di rivedere gli accertamenti.

BRACCESI. Fa notare che nelle Commissioni degli agenti di cambio vi è anche un funzionario dell'Amministrazione delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Precisa che i funzionari sono due: uno della Direzione generale delle imposte indirette e tasse e uno della Finanza straordinaria ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale. È senz'altro, poi, giusto che quando si tratti di stabilire norme in materia di valutazione si debba essere prudenti; però ritiene che sia bene evitare eccessivi intralci e difficoltà del procedimento delle valutazioni, dato l'interesse del Fisco alla rapidità degli accertamenti.

Il Ministro delle finanze abbandona la sala della riunione.

PRESIDENTE. Rileva che il provvedimento non è certo diretto a favorire i contribuenti; anzi, ogni eventuale ritardo nella sua applicazione porterebbe un notevole danno all'Erario.

FORTUNATI. Fa presente — fatto grave a suo avviso — che gli accertamenti operati in base al provvedimento in discussione saranno utilizzati ai fini della imposta patrimoniale, la quale, con tutte le successive variazioni, è stata profondamente mutata nella sua struttura. Rileva, poi, che le società di cui si occupa il provvedimento, rappresentano i contribuenti che più facilmente evadono dagli accertamenti fiscali. Si domanda perchè si voglia creare una situazione di privilegio proprio per tali contribuenti.

Si meraviglia infine che l'Amministrazione finanziaria abbia adottato a suo tempo provvedimenti che poi non hanno avuto pratica attuazione e che pertanto ora occorre modificare.

ZOTTA. Mette in evidenza la gravità del problema degli accertamenti. La legge non è stata applicata, come il Ministro ha spiegato, per motivi indipendenti dalla volontà del legislatore, il quale non può essere ritenuto responsabile se alcuni enti, da esso designati, non hanno avuto riconoscimento giuridico, oppure se altri sono stati incerti sulla designazione dei rappresentanti. Ora il problema più importante è quello di assicurare all'Erario le entrate di cui al provvedimento in esame e non si può ammettere che esse non possano aver luogo perchè il congegno tributario non è perfetto.

VALMARANA. Ricorda che negli atti preparatori della legge sulla patrimoniale si stabiliva che le società anonime, i cui titoli non erano quotati in borsa, venissero considerate come aziende individuali, anzi nel progetto originario era stato stabilito che la valutazione venisse fatta in base all'imposta di negoziazione. La Commissione della Costituente stabilì invece che quello era un concetto sbagliato. Può succedere che le imposte siano dure, occorre però che non ci sia disuguaglianza di trattamento. Riconosce senz'altro che lo Stato ha bisogno urgente di assicurarsi un adeguato gettito di entrate, ma teme che alla fine, per incassare rapidamente, si rischi di introitare di meno.

PRESIDENTE. È evidente che l'Amministrazione finanziaria non ha fatto quello che doveva fare. Ciò può essere deplorato ma non deve costituire un motivo per sospendere l'approvazione del provvedimento.

FORTUNATI. Osserva che il problema non va posto in termini di cassa e che occorre, invece, preoccuparsi di creare un adatto sistema fiscale per ottenere una giusta distribuzione del carico tributario.

PERINI. Propone di limitare la discussione a quello che riguarda l'imposta di negoziazione indipendentemente dai suoi riflessi sulla imposta patrimoniale. Quando verrà in discussione quest'ultima, si potrà, eventualmente, riprendere in esame anche l'imposta di negoziazione.

BRACCESI. Si domanda a chi altro mai, se non agli agenti di cambio, può ricorrere l'Amministrazione finanziaria per l'accertamento del valore di titoli che sono influenzati oltre

che da fattori economici, anche da quelli politici. Non bisogna dimenticare, inoltre, quanto è contenuto nell'articolo 11 della legge del 1947 e occorre anche avere una certa fiducia nelle persone.

ZOTTA. Osserva che il senatore Valmarana si è preoccupato di una questione estranea al provvedimento in esame: egli teme, infatti, che le società con titoli non quotati in borsa nascondano la proprietà individuale. Certo sarebbe molto più comodo per il Fisco accertare il patrimonio individuale, anziché quello di una società anonima, sotto la quale esso si nasconde. Ritene, però, che tale questione esula dalla discussione sul provvedimento in esame.

RUGGERI. Propone due alternative: o abbinare la discussione del provvedimento in esame all'imposta patrimoniale, oppure trovare una formula conciliativa.

PRESIDENTE. Fa notare che da un eventuale rinvio dell'approvazione del disegno di legge potrebbero trarre giovamento soltanto i contribuenti, i quali ne sarebbero ben lieti.

FORTUNATI. Insiste sulla razionalità dei criteri di accertamento del valore dei titoli.

ZOTTA. Fa notare la differenza tra le due imposte, il cui oggetto non è il medesimo: l'imposta di negoziazione, infatti, è una imposta surrogatoria del registro sul bollo e può essere ben valutata dal Collegio degli agenti di cambio, in quanto sui titoli azionari gravano molti elementi che influiscono sull'andamento del mercato delle quotazioni.

VALMARANA. Fa presente che ogni eventuale decisione presa a proposito dell'imposta di negoziazione non dovrebbe impegnare la discussione che dovrà avvenire sul provvedimento relativo all'imposta patrimoniale.

PRESIDENTE. Propone di accompagnare l'approvazione del provvedimento in esame con una dichiarazione in cui si affermi che l'approvazione suddetta non debba implicare necessariamente conseguenze sugli accertamenti relativi all'imposta patrimoniale. Infatti non è detto che i due provvedimenti siano così strettamente legati.

FORTUNATI. Ritene che tale dichiarazione non avrebbe alcun risultato pratico.

D'altra parte nella legge istitutiva dell'imposta patrimoniale vi è un preciso riferimento alla valutazione dei titoli non quotati in borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.

RUGGERI. Ritene che il riferimento all'imposta di negoziazione sia automatico.

PERINI. Fa presente che se il provvedimento non fosse approvato ne verrebbe un danno per l'Amministrazione finanziaria e un vantaggio per il contribuente.

Poichè vi sono organi che sono in grado di funzionare non è opportuno che se ne impedisca il funzionamento.

PRESIDENTE. Mette in votazione i tre articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Mette in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: «Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-1948» (*quindicesimo provvedimento*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (N. 118).

PRESIDENTE. Mette in votazione i tre articoli del disegno di legge e le tabelle annesse.

(Sono approvate).

Mette in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: «Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-1948» (*sedicesimo provvedimento*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (N. 119).

PRESIDENTE. Mette in votazione i tre articoli del disegno di legge e le tabelle annesse

(Sono approvati).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª RIUNIONE (27 ottobre 1948)

Mette in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-1948 » (diciassettesimo

provvedimento) (Approvato dalla Camera dei deputati). (N. 120).

PRESIDENTE. Mette in votazione i tre articoli del disegno di legge e le tabelle annesse.

(Sono approvati).

Mette in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La riunione ha termine alle ore 13,30.